

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 179/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4169 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.
(PROC. N. 1632/DDA/NV)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l'istanza DDA/4169, acquisita in data 22 marzo 2022 (prot. n. DDA/0001116), con la quale è stata segnalata dall'Avv. Francesco Ghirelli, in qualità di legale rappresentante della Lega Italiana Calcio Professionistico, titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, la presenza di un'opera di carattere audiovisivo intitolata *“Competizioni Lega Pro”*, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul sito internet <https://www.instagram.com>, alla pagina

Direzione servizi digitali

<https://www.instagram.com/seriecgoal/>. Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che “*Lega Italiana Calcio Professionistico è, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 9 gennaio 2008 n.9, contitolare, unitamente alle società sportive ad essa affiliate, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi delle competizioni dalla stessa organizzate nonché, in virtù dell'art. 4 del medesimo d.lgs., titolare esclusiva dell'esercizio dei predetti diritti. Il sito segnalato con la presente istanza contiene e riproduce illegittimamente, e con carattere di assoluta assiduità per ciascuna giornata, le immagini degli eventi delle predette competizioni, nonché marchi, loghi, simboli e segni distintivi di titolarità di Lega. A titolo di esempio si segnala che, con riferimento all'ultima giornata del Campionato di Serie C, sono state caricate sul predetto sito immagini delle seguenti gare (mero esempio, spazio insufficiente per elencazione completa): - Virtus Verona - Seregno - Giana Erminio - Pro Vercelli - Piacenza - Sud Tirol - Juventus U23 - Albinoleffe - Pontedera – Cesena*”;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultava effettivamente presente l'opera oggetto di istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1632/DDA/NV, relativa all'istanza DDA/4169, della Direzione servizi digitali del 30 marzo 2022, prot. n. DDA/0001359 inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del *Regolamento* alla società Facebook Inc. in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, l'opera oggetto di istanza non risulta essere più disponibile alla summenzionata pagina internet;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l'art. 7, comma 3-bis del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4169 ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore